



Capitolato Tecnico e d'Oneri per la fornitura di generatori di molibdeno tecnezio per l'U.O. di Medicina Nucleare dei PP.OO. di Mestre e di Venezia

ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di generatori di molibdeno-tecnezio per l'attività dell'U.O. di Medicina Nucleare presso i Presidi Ospedalieri di Mestre e di Venezia e precisamente:

	FABBISOGNO ANNUO		PREZZO UNITARI O A BASE D'ASTA (escluso trasporto)
	VENEZIA	MESTRE	
Generatore sterile di Mo- ^{99m} Tc di attività 600 mCi (22200 MBq) ± 3%. Dovrà essere calibrato in modo da consentire all'U.O. di Medicina Nucleare dei PP.OO. di Mestre e di Venezia, alle ore 12.00 del LUNEDI' successivo alla consegna, l'eluizione di una quantità di ^{99m} Tc pari a 600 mCi	52	52	780,00
Generatore sterile di Mo- ^{99m} Tc di attività 400 mCi (14800 MBq) ± 3%. Dovrà essere calibrato in modo da consentire all'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Mestre, alle ore 12.00 del MERCOLEDI' successivo alla consegna, l'eluizione di una quantità di ^{99m} Tc pari a 400 mCi		52	680,00

Le quantità sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno stimato sulla base del consumo normale e potranno variare in aumento o diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto agli stessi patti, prezzi e condizioni senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti con migliori caratteristiche per rendimento, funzionalità e tecnologia, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte delle Amministrazioni.



La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

In generale le materie prime devono essere conformi a quanto descritto nelle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia. Le materie prime utilizzate devono soddisfare ai requisiti specifici descritti nella monografia generale "Preparazioni radiofarmaceutiche" e in altre monografie generali presenti in farmacopea, quando applicabili.

Tecnezio, relativi contenitori e schermature dovranno corrispondere alle più recenti disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Inoltre i generatori offerti devono necessariamente poter essere utilizzati, con i sistemi dedicati all'uso (cella di manipolazione della Ditta Comecer modello Eliza 4 a Mestre e Ditta Tema modello NMC 2/20 a Venezia).

Dovrà essere allegata, prodotto per prodotto, la seguente documentazione :

- a) scheda tecnica in lingua italiana;
- b) documentazione illustrativa che sia in grado di visualizzare il prodotto.
- c) quant' altro ritenuto dall'offerente utile per una valutazione completa e corretta di quanto offerto e per l'attribuzione del punteggio qualitativo.

ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere ripartita nell'arco di 36 (trentasei) mesi dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Azienda Sanitaria, prima della scadenza del contratto, non abbia potuto provvedere ad aggiudicare una nuova fornitura per il periodo successivo, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni per un ulteriore periodo di tre mesi.

Rimane salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente del diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o di convenzione Consip.

ART. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO- CONSEGNE

Le consegne, nel rispetto della normativa vigente e futura, dovranno essere effettuate a cadenza settimanale, così come di seguito indicato:

- ? il generatore di Mo-^{99m}Tc con attività di 600 mCi (22200 Mbq) dovrà essere consegnato tassativamente il GIOVEDÌ, antecedente al lunedì stabilito per la verifica della calibrazione, entro le ore 12.00 presso l'U.O. di Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri di Venezia e di Mestre;



? il generatore di Mo-^{99m}Tc con attività di 400 mCi (14800 Mbq) dovrà essere consegnato tassativamente il **MARTEDI'**, antecedente al mercoledì stabilito per la verifica della calibrazione, entro le ore 12.00 presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Mestre;

Le consegne dovranno avvenire tramite vettori autorizzati e mezzi omologati.

Alla prima consegna i generatori dovranno essere corredati di contenitore portaflacone schermato per l'eluizione.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto e con l'esatta indicazione del tipo di generatore consegnato.

Si ricorda l'obbligo della rispondenza dei prodotti alla normativa comunque vigente al momento di ogni singola consegna.

Mancata consegna

Qualora la ditta non consegna i prodotti richiesti nei termini stabiliti, l'.AUSL, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà provvedere direttamente all'acquisto presso la ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo ed ogni altra spesa che dovesse derivare all'Amministrazione, nonché l'eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura.

Controlli sulle forniture

Data l'impossibilità di periziare il prodotto alla consegna, la ditta fornitrice dovrà accettare tutte le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento al momento dell'effettivo utilizzo.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna.

Ritiro e sostituzione

I prodotti che non risultassero conformi potranno essere contestati al fornitore mediante lettera raccomandata o telefax quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta assegnataria ha l'obbligo di provvedere immediatamente al ritiro degli articoli non conformi e riconsegna del materiale corrispondente senza alcun costo aggiuntivo.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore nel termine fissato all'Amministrazione sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda USL avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal presente Capitolato al presente articolo e all'art. 9 .

Art. 5 – RITIRO DEI GENERATORI



Il fornitore dovrà effettuare, a titolo gratuito, il ritiro dei generatori utilizzati nei Presidi Ospedalieri di Mestre e di Venezia; detto ritiro, purchè concordato, dovrà avvenire con cadenza massima mensile.

I generatori decaduti, completi di schermatura a piombo, dovranno essere ritirati tramite vettore autorizzato e mezzo omologato.

La ditta che provvederà al ritiro dovrà fornire all'ULSS una certificazione di sollevamento di responsabilità, rilasciato dall'Ente destinatario finale.

Le procedure adottate per il ritiro dei generatori decaduti dovranno essere rigorosamente conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. N. 6 - GARANZIA/SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

ART. N. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'A. ULSS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

ART. N. 8 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata alla Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi Azienda ULSS 12 Veneziana al quale si rinvia .

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

La ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all'applicazione di penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

a) non esegue in tutto o in parte la consegna entro i termini stabiliti (1 per mille dell'ammontare netto contrattuale);



- b) non effettuata o effettuata con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento (1 per mille dell'ammontare netto contrattuale);
- c) in caso di risoluzione contrattuale (10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire).

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere all'acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Gli importi, per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72, oppure verranno decurtati direttamente, da parte dell'Azienda dalla cauzione definitiva o sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi, ma dovranno essere restituiti in tutto o in parte qualora siano riconosciuti totalmente o parzialmente non dovuti.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) qualora la mancata consegna totale o parziale o le carenze nell'esecuzione della fornitura si siano verificate più di una volta e in caso di decorrenza del termine massimo stabilito in contratto per la sostituzione del prodotto;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. N. 11 - CONTRATTO



Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. N. 12 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che non potranno venire risolte in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. N. 13 - CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato tecnico e d'onori, valgono le "Condizioni Generali di Contratto per le forniture di beni e servizi Azienda ULSS 12 Veneziana" visionabili sul sito aziendale, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.